



- 4 DIC. 2012

Nell'anno duemiladodici, addì 4 dicembre alle ore 16.10, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0072794 del 29.11.2012 e prot. n. 0072925 del 03.12.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.55), dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio dei Sindaci: dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

PRESA ATTO

AFFARI LEGALI

5/1



PATROCINIO LEGALE DELL'UNIVERSITÀ'

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 DIC. 2012

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente relazione predisposta dalla Ripartizione I Affari Generali.

Come noto, in materia di patrocinio legale delle Università l'art. 56 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) prevede che le Università possono essere rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali (cosiddetto patrocinio autorizzato), sempreché non si tratti di contestazioni contro lo Stato. La predetta disciplina deve essere integrata con quanto previsto dall'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello stato), che stabilisce, tra l'altro, che, salve le ipotesi di conflitto con lo Stato, ove le amministrazioni pubbliche non statali (quali le Università) intendano, in casi speciali, non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, le stesse devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

In materia, è intervenuto un orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione, sez. III civile, 23 marzo 2011, n. 6672) secondo il quale, fermo restando il patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato in virtù dell'art. 56 del R.D. n. 1592/1933, nel caso in cui il Rettore conferisca, in via d'urgenza, mandato ad avvocato del libero foro per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Università, il provvedimento debba essere ratificato dal Consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile.

Al riguardo, difatti, la Cassazione non ritiene sufficiente un decreto motivato del Rettore, in qualità di rappresentante legale dell'Università, richiedendo un'apposita e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933, sopra richiamato, in assenza del quale verrebbe meno, in capo al patrocinatore, lo *ius postulandi*.

Per completezza, si ricorda che, successivamente a tale orientamento, sono intervenute alcune decisioni del Tribunale ordinario di Roma (v., ad esempio, Trib. Roma, sez. II, 21 giugno 2011, n. 3662), secondo cui "il potere di scegliere tra l'Avvocatura dello Stato e professionisti del libero foro spetta al Rettore pro tempore e non al Consiglio di amministrazione".

Al fine di prevenire il rischio che le controparti possano eccepire il difetto dello *ius postulandi* dell'Università, l'Amministrazione ha proceduto, per un verso, a sottoporre a ratifica del Consiglio di amministrazione, in via cautelativa, tutti i provvedimenti adottati, anche in via d'urgenza, per conferire agli avvocati del libero foro il mandato alla rappresentanza e alla difesa in giudizio dell'Università e, per altro verso, a sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione i nuovi mandati di patrocinio legale agli avvocati del libero foro.

RIPARTIZIONE I - AFFARI GENERALI

Il Direttore
Dott. Andrea BONOMO

29 NOV. 2012
RIP. V - SETT. III

PERVENTUTO IL



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 DIC. 2012

RIPARTIZIONE I - AFFARI GENERALI
Il Dирigente
Dott. Andrea BONOMO

Al riguardo, in merito al patrocinio legale dell'Università, il nuovo Statuto di Ateneo, in vigore dall'8.11.2012, stabilisce:

- art. 3 "La "Sapienza", ai sensi dell'art. 56 del R.D. 31.08.1933, n. 1592, è rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non sussista conflitto d'interessi con le amministrazioni statali, le regioni e altri enti pubblici che hanno facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. La "Sapienza" può avvalersi del patrocinio degli avvocati interni o, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente, degli avvocati del libero foro.

Il Rettore, quale rappresentante legale, conferisce agli avvocati dell'Ufficio legale interno di Ateneo procura alle liti, previa motivata disposizione del Direttore Generale; conferisce, inoltre, procura alle liti, previa motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, agli avvocati del libero foro.";

- art. 20, comma 2, lettera s) "Il Consiglio di Amministrazione in particolare approva:omissis... un apposito regolamento, con cui vengono determinati i criteri in base ai quali l'Università può avvalersi del patrocinio degli avvocati interni o del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato."

In relazione a quanto previsto dalle predette normative statutarie, è stata predisposta una bozza del Regolamento che disciplina, in maniera sistematica ed organica, i casi, i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università agli avvocati del libero foro.

Il citato Regolamento, che è stato trasmesso, in data 25.09.2012, all'Avvocatura generale dello Stato per un parere, consentirebbe il corretto esercizio del potere discrezionale che il legislatore ha riservato all'Università, nel rispetto della normativa di settore, nonché nel perseguimento del principio di buon andamento dell'attività amministrativa.

All'art. 4, comma 1, del predetto Regolamento è disposto, infatti, che l'Amministrazione può avvalersi del patrocinio legale degli avvocati del libero foro nelle seguenti situazioni: a) in caso di conflitto di interesse con le Amministrazioni dello Stato, Regioni, Comuni o altri enti pubblici; b) in casi speciali per i quali non possano soccorrere l'Avvocatura dello Stato, né gli avvocati interni; c) al fine di assicurare continuità alla gestione del contenzioso già curato dal medesimo avvocato del libero foro la cui attività difensiva sia stata efficacemente condotta e positivamente valutata dal Direttore generale, sentito l'Ufficio legale competente per materia, nell'ambito dei criteri efficacia, legittimità, opportunità e convenienza.

Nel Regolamento in parola è stabilito, altresì, che il corrispettivo per la prestazione professionale viene concordato con il professionista e, in ogni caso, la misura del compenso, formulata dal medesimo in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e sarà pattuita indicando, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensivo di spese, oneri e contributi. Attualmente, l'art. 9 del d.l. n. 1/2012 ha abrogato le disposizioni vigenti in materia di determinazione dell'onorario spettante ai professionisti, per cui le



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 DIC. 2012

RIPARTIZIONE I - AFFARI GENERALI

Il Dirigente
Dott. Andrea BONOMO

tariffe relative al compenso dovuto, nel caso specifico, all'avvocato del libero foro sono oggetto di negoziazione.

Inoltre, nello stesso Regolamento è previsto che, nel caso di conferimento di incarico all'avvocato del libero foro in forma congiunta e disgiunta con un avvocato interno, il compenso dovrà essere ridotto del 50% sugli onorari. Il ribasso verrebbe operato anche nelle ipotesi di contenziosi che rivestano carattere di serialità.

Al riguardo si evidenzia, altresì, che, ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 1611/1933, anche agli avvocati e procuratori dello Stato sono dovuti: a) in caso di sentenza favorevole, interamente, le competenze liquidate dal giudice, che l'Avvocatura ha diritto di recuperare nei confronti della controparte soccombente; b) nei casi di pronunciata compensazione di spese, in cause nelle quali le amministrazioni non siano rimaste soccombenti, "la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente (...). Le competenze (...) sono corrisposte in base a liquidazione dell'Avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge."

Si specifica, inoltre, che l'Amministrazione sta già provvedendo a conferire gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università secondo i criteri previsti dal Regolamento sopra menzionato.

All'esito del parere che verrà reso dall'Avvocatura generale dello Stato, il Regolamento di disciplina dei patrocini legali sarà sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

WW
Allegati in visione:

1. bozza di regolamento di disciplina dei patrocini legali, trasmessa all'Avvocatura generale dello Stato con nota prot. n. 56459 del 25 settembre 2012
- Degli Ulteriori*



..... O M I S S I S

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 4 DIC. 2012

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il Testo Unico sull'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933;
- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione emanato con Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
- Visto il vigente Statuto della Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e pubblicato sulla G.U. – Serie generale n. 261 dell'8.11.2012;
- Visti in particolare gli artt. 3, e 20, comma 2, lettera s) che prevedono la predisposizione di un Regolamento che disciplini i criteri in base ai quali l'Università può avvalersi del patrocinio degli avvocati interni o del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato;
- Considerato che l'art. 4, comma 1, del Regolamento, predisposto dagli Uffici, prevede i casi in cui l'Università può avvalersi del patrocinio legale degli avvocati del libero foro;
- Considerato che la vigente disciplina statutaria in materia di patrocini legali dell'Università e le disposizioni normative contenute nel predetto regolamento sono coerenti con le vigenti disposizioni legislative di rango primario;
- Ritenuto che, nelle more dell'emanaione del predetto Regolamento, la prassi attualmente in uso, in occasione del conferimento del mandato agli avvocati del libero foro, è conforme alle vigenti disposizioni legislative di rango primario ed ai principi enucleati in materia dalla recente giurisprudenza;
- Vista la nota prot. n. 56459 del 25 settembre 2012, con la quale è stato richiesto all'Avvocatura generale dello Stato un parere in ordine al regolamento di disciplina dei patrocini legali dell'Università;
- Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;

PRENDE ATTO

che, nelle more dell'approvazione del Regolamento sul patrocinio degli avvocati interni o del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato, il procedimento di affidamento del patrocinio dell'Università ad avvocati del



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 DIC. 2012

**foro libero, adottato dagli Uffici dell'Amministrazione, è conforme alla
vigente normativa e relativa giurisprudenza in materia.**

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S